

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI)

COM(2011) 883 definitivo — 2011/0435 (COD)

(2012/C 191/18)

Relatore generale: **METZLER**

Il Parlamento europeo, in data 19 gennaio 2012, e il Consiglio, in data 27 gennaio 2012, hanno deciso, conformemente al disposto degli articoli 46 e 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI)

COM(2011) 883 final — 2011/0435 (COD).

L'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo, in data 17 gennaio 2012, ha incaricato la sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, di preparare i lavori del Comitato in materia.

Vista l'urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo, nel corso della 480^a sessione plenaria, dei giorni 25 e 26 aprile 2012 (seduta del 26 aprile), ha nominato relatore generale Arno METZLER e ha adottato il seguente parere con 164 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni.

1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1 Il riconoscimento delle qualifiche professionali rilasciate da altri Stati membri è uno strumento fondamentale per promuovere la mobilità dei cittadini dell'UE e quindi dare piena attuazione al mercato interno, migliorando la competitività degli Stati membri, favorendo una crescita sostenibile e riducendo la disoccupazione. Le economie nazionali traggono vantaggio dalle diverse esperienze lavorative acquisite dai loro cittadini nel corso di attività professionali svolte in altri Stati membri.

1.2 Le potenzialità offerte dai cittadini dell'UE che vorrebbero intraprendere un'attività professionale in un altro Stato membro non sono ancora sfruttate a sufficienza, a causa dei diversi ostacoli che si frappongono al riconoscimento delle qualifiche professionali rilasciate da altri Stati membri. I cittadini dell'UE considerano le attuali procedure troppo lente e poco trasparenti.

1.3 Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) plaude quindi, in linea di principio, alla proposta recante modifica della direttiva 2005/36/CE, che mira a risolvere i problemi summenzionati in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali attraverso una semplificazione delle procedure e una maggiore trasparenza per i cittadini dell'UE. La direttiva proposta darà un contributo efficace agli obiettivi fissati dall'Agenda 2020 per aumentare la mobilità dei cittadini dell'UE.

1.4 Il CESE accoglie con favore la «tessera professionale europea» in quanto comporta una netta semplificazione delle procedure. A parere del CESE, tuttavia, singole disposizioni potrebbero mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei consumatori e dei pazienti. In particolare occorrerebbe rivedere la disciplina proposta per la tessera professionale europea in relazione ai seguenti aspetti:

— i criteri generali e fondamentali e le regole di procedura per l'introduzione di tale tessera devono essere stabiliti nella direttiva stessa;

— occorre evitare un uso improprio della versione cartacea della tessera fissando un limite alla sua validità e adottando specifiche misure di tutela contro la sua contraffazione;

— suscita forti perplessità la norma secondo cui, se lo Stato ospitante non adotta entro i termini alcuna decisione circa il riconoscimento della tessera professionale europea, questa si considera convalidata. Contro la violazione di detti termini occorrerebbe piuttosto prevedere altri mezzi di tutela giuridica, come il ricorso contro l'inerzia o l'azione di risarcimento.

1.5 Il CESE teme che la molteplicità dei sistemi europei in materia di qualifiche determini sovrapposizioni, situazioni di concorrenza o addirittura contraddizioni tra norme diverse. La direttiva proposta rende pertanto necessario chiarire l'ordine di priorità della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali rispetto agli strumenti previsti dal quadro europeo delle qualifiche e dalle norme europee. È inoltre necessaria una più ampia attuazione del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS).

1.6 Il CESE accoglie con favore il fatto che siano state ampliate le possibilità di riconoscimento automatico sulla base di principi di formazione comuni. I requisiti procedurali, la procedura e i criteri sulla cui base la Commissione stabilisce tali principi dovrebbero tuttavia essere fissati dalla direttiva stessa. Il quorum minimo degli Stati membri deve essere innalzato, portandolo al 50 % + 1.

2. Sintesi del documento della Commissione

2.1 All'interno dell'Unione europea il tasso di mobilità dei professionisti qualificati è eccessivamente limitato. Vi è un notevole potenziale non sfruttato di mobilità. Il riconoscimento delle qualifiche professionali assume un'importanza cruciale ai fini dell'effettivo esercizio delle libertà fondamentali previste dal mercato interno per i cittadini dell'UE. Nel contempo, però, tale mobilità non dovrebbe realizzarsi a scapito dei consumatori, ad esempio dei pazienti, i quali si aspettano che gli operatori sanitari possiedano competenze linguistiche adeguate.

2.2 L'ammodernamento della direttiva andrebbe inoltre incontro alle esigenze degli Stati membri, che devono far fronte a una crescente penuria di manodopera qualificata. In tale contesto, la mobilità dei cittadini dell'UE all'interno del mercato unico rappresenta un tema importante. Secondo le previsioni, in futuro questa carenza di manodopera non solo perdurerà, ma è addirittura destinata ad aumentare, in special modo nel settore sanitario e in quello dell'istruzione nonché in settori in espansione come quelli dell'edilizia e dei servizi alle imprese.

2.3 L'ammodernamento delle disposizioni esistenti realizzato dalla proposta in esame si basa sui seguenti obiettivi:

- ridurre la complessità delle procedure con l'ausilio di una tessera professionale europea. Il sistema di informazione del mercato interno (IMI) si è dimostrato efficace, e la tessera consentirebbe di sfruttarne ulteriormente i vantaggi;
- riformare le regole generali per stabilirsi, o spostarsi temporaneamente, in un altro Stato membro;
- rendere più moderno il sistema di riconoscimento automatico, in special modo per infermieri, ostetriche, farmacisti e architetti;
- prevedere nella direttiva un quadro normativo destinato ai professionisti con qualifica parziale e ai notai;
- definire garanzie per i pazienti, le cui preoccupazioni riguardo alle competenze linguistiche e ai rischi in caso di errori dovrebbero trovare maggiore espressione nel quadro normativo;
- dettare norme legislative per l'erogazione di informazioni di facile consultazione e orientate al contenuto riguardo alle norme che regolamentano il riconoscimento delle qualifiche, sulla base di strutture complete di *e-government* per l'intero processo di riconoscimento;
- introdurre un monitoraggio sistematico e una valutazione reciproca di tutte le professioni regolamentate negli Stati membri.

3. Osservazioni generali

3.1 Nell'Agenda 2020 ⁽¹⁾ è stato fissato l'obiettivo di agevolare e sostenere la mobilità della forza lavoro all'interno dell'Unione europea. Nella «Agenda per nuove competenze e per l'occupazione: Un contributo europeo verso la piena occupazione» ⁽²⁾, la Commissione europea ha individuato nella carenza di personale qualificato un ostacolo alla crescita sostenibile. Aree in cui si registra una crescita elevata e costante ma una carenza di forza lavoro qualificata coesistono con altre in cui persiste un tasso di disoccupazione elevato. La mobilità geografica è quindi molto importante per ridurre le sacche regionali di disoccupazione. Nell'Atto per il mercato unico «Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia» ⁽³⁾, la Commissione europea ha indicato proprio nella mobilità dei cittadini una di queste dodici leve. Una maggiore mobilità della manodopera qualificata può consentire all'economia europea di essere più competitiva. Nei periodi di carenza di manodopera occorre allora accrescere le possibilità di far incontrare datori di lavoro e manodopera qualificata di Stati membri diversi. Il CESE si aspetta pertanto che la direttiva in esame contribuisca in modo significativo alla crescita.

3.2 L'attuale direttiva sulle qualifiche professionali (2005/36/CE) presenta ancora una serie di carenze. Benché i cittadini dell'Unione abbiano a disposizione diversi metodi per ottenere il riconoscimento della loro qualifica professionale, per loro è ancora difficile comprendere a quale procedura possono ricorrere, a quale autorità possono rivolgersi e quali documenti devono presentare. I deficit dell'attuale direttiva sulle qualifiche professionali costituiscono un ostacolo alla mobilità dei cittadini dell'Unione e, di conseguenza, al completamento del mercato interno ⁽⁴⁾. Data la lunghezza delle procedure per il riconoscimento, i cittadini dell'UE spesso non hanno la possibilità di rispondere con prontezza a un'offerta di lavoro, perché prima di accettare devono completare tale procedura. Sono quindi necessarie una riforma delle procedure amministrative e una maggiore trasparenza nel riconoscimento delle qualifiche professionali. Infine, le piattaforme comuni si sono rivelate poco pratiche e inefficaci: ad oggi, nessuna delle piattaforme comuni introdotte è stata ancora adottata.

3.3 Il CESE plaude quindi alla proposta in esame, che modifica la direttiva 2005/36/CE. Procedure semplificate per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali e una maggiore trasparenza promuovono ulteriormente la libera prestazione di servizi e il libero stabilimento nonché il mercato interno. La direttiva proposta darà un contributo efficace agli obiettivi fissati dall'Agenda 2020 e dai successivi documenti per aumentare la mobilità dei cittadini dell'UE.

⁽¹⁾ Cfr. la comunicazione della Commissione Europa 2020, *Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*, del 3 marzo 2010, COM(2010) 2020 final.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione del 23 novembre 2010, COM(2010) 682 final, punto 2.

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 13 aprile 2011, *L'Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia «Insieme per una nuova crescita»*, COM(2011) 206 final.

⁽⁴⁾ Commissione europea, relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione *Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione*, del 27 ottobre 2010, COM(2010) 603 final.

3.4 Le semplificazioni procedurali previste nel quadro della riforma sono considerate dal CESE, in linea di principio, uno strumento ideale per promuovere la mobilità dei cittadini dell'UE all'interno dell'Unione europea. Grazie ad esso, infatti, si può mettere in moto una nuova dinamica che, superata la crisi, si traduca in un'opportunità di rilanciare la crescita e accrescere la mobilità, nonché di creare nuovi posti di lavoro negli Stati membri.

3.5 Soprattutto i lavoratori più giovani sono interessati ad accumulare esperienze professionali in diversi Stati membri. Così facendo, essi portano con sé nei paesi in cui lavorano un patrimonio di esperienze professionali diverse, con ripercussioni sull'esercizio della professione sia negli Stati ospitanti che, al loro ritorno, nello Stato membro di origine.

3.6 Gli effetti positivi della mobilità prevalgono sui possibili effetti negativi derivanti dalla «fuga di cervelli» (*brain drain*). Anche se il pericolo di un *brain drain* non si può escludere, le esperienze finora acquisite dimostrano che tale fenomeno si verifica in misura di gran lunga inferiore al previsto e che i legami culturali e familiari fanno sì che, dopo un periodo di mobilità professionale, i cittadini dell'UE spesso tornino nei loro Stati di origine.

3.7 La mobilità professionale tra Stati membri deve avvenire nel rispetto degli standard sociali. In particolare, un'eventuale pressione migratoria temporaneamente presente in un dato Stato membro non può portare all'abbassamento degli standard sociali in un altro.

3.8 La tessera professionale europea comporta una lodevole semplificazione delle procedure. Il richiedente può infatti rivolgersi alle autorità del suo Stato di origine, che in genere sono in condizione di valutare i documenti trasmessi assai meglio di quelle degli altri Stati membri. Tali documenti, inoltre, una volta esaminati e immessi nel fascicolo IMI, rimangono a disposizione per altre procedure. Tuttavia, per continuare a garantire la sicurezza dei consumatori e dei pazienti, la tessera professionale europea deve essere riconosciuta dallo Stato ospitante.

3.9 Il CESE accoglie con favore il fatto che la direttiva proposta si focalizzi sull'uso del sistema IMI. Nel contempo, però, rammenta che negli Stati membri esistono già delle strutture per le tessere professionali nazionali. Al fine di evitare un inutile dispendio di risorse e un aggravio di procedure e adempimenti burocratici, tali strutture dovrebbero essere coinvolte nella procedura per il rilascio della tessera professionale europea. La direttiva dovrebbe prevedere in particolare la possibilità di integrare la versione cartacea di una tessera professionale europea riconosciuta in una delle tessere professionali nazionali esistenti. Più precisamente, è necessario che essa definisca i criteri nel quadro dell'articolo 58 (articolo 4 bis, paragrafo 6) e le fasi della procedura con cui la Commissione determina quali professioni possono usufruire dalla tessera professionale europea. Lo stesso vale per la responsabilità per le traduzioni degli atti procedurali e dei documenti necessari.

3.10 Il processo di Bologna e il quadro europeo delle qualifiche promuovono la trasparenza e la comparabilità dei titoli di studio nazionali, in particolare dei titoli accademici, ma non devono portare a sovrapposizioni alle norme della direttiva sulle

qualifiche professionali. Nella direttiva occorre quindi chiarire che il riconoscimento delle qualifiche deve aver luogo esclusivamente ai sensi delle norme della direttiva stessa o di quelle di direttive più specifiche. Il riconoscimento delle qualifiche non può essere né facilitato né complicato dalle disposizioni del quadro europeo delle qualifiche. Lo stesso vale per il rapporto tra la direttiva sulle qualifiche professionali e le norme europee.

3.11 La direttiva sulle qualifiche professionali si riferisce esclusivamente alle qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro. Nella «Agenda per nuove competenze e per l'occupazione: Un contributo europeo verso la piena occupazione»⁽⁵⁾ la Commissione europea ha indicato come obiettivo la migliore integrazione degli immigrati nel mercato del lavoro. Tale obiettivo deve essere conseguito, fra l'altro, rimuovendo le barriere all'occupazione derivanti dal mancato riconoscimento delle competenze e delle qualifiche. Si esorta pertanto la Commissione europea ad adottare misure volte ad agevolare il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in paesi terzi.

4. Osservazioni specifiche

4.1 Tessera professionale europea

4.1.1 Il CESE plaude alla creazione di una tessera professionale europea, come proposta negli articoli da 4 bis a 4 sexies. La creazione di tale tessera collegata al sistema di informazione del mercato interno in molti casi semplifica e velocizza sensibilmente la procedura per il riconoscimento.

4.1.2 L'articolo 4 bis, paragrafo 7, prevede la possibilità di porre a carico del richiedente delle spese per il rilascio delle tessere professionali europee. La Commissione è autorizzata, in virtù della delega di cui all'articolo 58 bis, a definire i criteri per il calcolo e la ripartizione di tali spese, che non possono però essere così elevate da dissuadere dal presentare domanda di rilascio della tessera.

4.1.3 Il CESE nutre forti riserve circa la norma del paragrafo 5 dell'articolo 4 *quinquies*, secondo cui la tessera professionale europea si considera convalidata qualora l'autorità competente non adotti una decisione entro il termine, estremamente breve (di regola pari a un mese, ma esteso a due se sono disposte misure di compensazione), di cui ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo. Ciò potrebbe indurre le autorità competenti a rifiutare il riconoscimento qualora non siano in grado di adottare una decisione appropriata a causa del carico di richieste o della carenza di informazioni supplementari. Nei fatti non si giunge a una velocizzazione delle procedure, bensì a un loro rallentamento a causa dei rimedi giuridici che è possibile esperire contro una tale decisione.

4.1.4 Se in concreto dovessero essere molti i casi in cui la tessera professionale europea si considera convalidata ai sensi dell'articolo 4 *quinquies*, paragrafo 5, si metterebbero a repentaglio la sicurezza e la salute di consumatori e pazienti: non è infatti da escludere che, in questo modo, dei richiedenti possano entrare ingiustamente in possesso della tessera professionale europea, senza contare che sarebbe difficile ritirare in un secondo momento la tessera professionale europea ingiustamente considerata convalidata.

⁽⁵⁾ Comunicazione della Commissione del 23 novembre 2010, COM(2010) 682 final, punto 2.5.

4.1.5 Al fine di soddisfare in pari misura gli interessi dei richiedenti e quelli dei consumatori, si propone che la direttiva imponga agli Stati membri di adottare una procedura di ricorso di diritto interno. I rimedi disponibili potrebbero essere un ricorso contro l'inerzia (per far valere il diritto a ottenere una decisione) o un'azione di risarcimento. Tali diritti di ricorso dovrebbero sussistere solo qualora l'autorità competente non adotti una decisione positiva nei termini stabiliti o non disponga una misura di compensazione.

4.1.6 Inoltre occorre stabilire i termini per la decisione in modo che la durata complessiva della procedura (esame della domanda nello Stato di origine e riconoscimento nello Stato ospitante) non superi i quattro mesi. Qualora l'autorità competente dello Stato membro ospitante inoltri una richiesta di informazioni all'autorità competente dello Stato di origine, il termine stabilito dovrebbe, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 4 *quinquies*, paragrafo 3, essere interrotto.

4.1.7 L'articolo 4 *sexies*, paragrafo 5, stabilisce, fra l'altro, che il diritto di cui all'articolo 4 *sexies*, paragrafo 5, sia rammentato al titolare della tessera professionale europea ogni due anni dopo il rilascio della tessera. Tale disposizione comporta ulteriori costi amministrativi senza che il titolare ne tragga un vantaggio aggiuntivo. Un unico avviso è normale e sufficiente.

4.1.8 Presupposto per l'osservanza delle procedure e dei termini summenzionati è un funzionamento ottimale del sistema IMI, la cui efficienza deve essere garantita già all'entrata in vigore della direttiva, visto il numero presumibilmente elevato di casi. Un malfunzionamento del sistema IMI può essere gestito assai meglio con il regime di tutela giuridica qui proposto dal CESE piuttosto che con un regime di accoglimento implicito della domanda di tessera, che è contrario a detto sistema e ci trova quindi contrari.

4.1.9 La tessera professionale europea non deve essere prevista esclusivamente come dato presente nel sistema IMI. Dopo il riconoscimento, il richiedente deve ottenerne una versione cartacea che possa effettivamente essere usata nella procedura giudiziaria come documento di legittimazione. Occorre pertanto stabilire requisiti minimi per garantire l'autenticità di tale versione cartacea contro eventuali contraffazioni.

4.1.10 Inoltre la versione cartacea della tessera professionale europea non può avere validità illimitata, altrimenti potrebbe essere usata in modo improprio come documento di legittimazione, benché le situazioni trasmesse tra Stati membri ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, primo comma, o in base al sistema di allerta di cui all'articolo 56 *bis*, escludano l'esercizio della professione. Dopo dieci anni - oppure cinque, nel caso delle professioni sanitarie - la versione cartacea della tessera dovrebbe perdere la sua validità e quindi dover essere nuovamente richiesta. La validità limitata della versione cartacea non dovrebbe tuttavia pregiudicare la validità illimitata dalla tessera professionale europea nel sistema IMI. In caso di divieto di esercitare la professione, dovrebbe essere ritirata anche la versione cartacea.

4.2 Accesso parziale

4.2.1 La norma sull'accesso parziale di cui all'articolo 4 *septies* recepisce sul piano normativo le condizioni enunciate dalla Corte di giustizia nella causa C-330/03. Un'eventuale restrizione sarebbe contraria agli articoli 45 e 49 del TFUE.

4.2.2 Sul piano pratico, l'accesso parziale ha un campo di applicazione limitato. Detto recepimento, infatti, non deve portare al *dumping* sociale.

4.3 Anche nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), occorre assicurarsi di escludere qualsiasi abuso, e a tal fine il CESE propone di creare un meccanismo di controllo più rigoroso.

4.4 L'articolo 7, paragrafo 4, quinto comma, riprende la norma della direttiva precedente secondo cui la prestazione di servizi può essere effettuata anche in assenza di reazioni da parte dell'autorità competente. Come già per l'articolo 4 *quinquies*, paragrafo 5, anche qui sono da preferirsi i rimedi giuridici volti a far sì che l'autorità competente giunga comunque ad una decisione (cfr. sopra, ai punti 4.1.3 e segg.)

4.5 L'articolo 11 definisce cinque livelli di qualifica per il campo di applicazione della direttiva sulle qualifiche professionali. Tali livelli non riguardano il Quadro europeo delle qualifiche (EQF) né il Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET). Nella definizione dei requisiti minimi di cui al titolo III, capo III, si fa riferimento ai punti del Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS). Al fine di garantire una maggiore trasparenza per il richiedente e per l'autorità competente, la Commissione dovrebbe elaborare una procedura che consenta di integrare i cinque livelli di qualifica nei sistemi dell'EQF, dell'ECVET, del Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET, già QERAQ), nonché nel processo di Bologna e in quello di Copenaghen, e che eviti divergenze e sovrapposizioni.

4.6 Nel caso di prova attitudinale di cui all'articolo 14, paragrafo 1, gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7, ad organizzarla almeno due volte all'anno. Tale obbligo può rappresentare un peso per i piccoli Stati membri e in generale per i gruppi professionali in cui i richiedenti sono molto pochi. Bisognerebbe introdurre una norma che obblighi gli Stati membri a garantire ai richiedenti di non dover attendere, per sottoporsi alla prova attitudinale, oltre sei mesi da quando è stata loro richiesta.

4.7 La modifica dell'articolo 31, paragrafo 1, rende obbligatorio, per la formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, il compimento di una formazione scolastica generale di 12 anni. Lo stesso vale per la formazione di ostetrica ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2. In proposito il CESE sottolinea che ciò non deve portare a escludere i giovani meno qualificati dall'offerta formativa. Esorta la Commissione a garantire che gli elevati requisiti di qualità prescritti siano sempre commisurati alle esigenze della professione in questione.

4.8 L'articolo 24, paragrafo 2, riduce di un anno il periodo minimo per la formazione medica di base, portandolo da sei a cinque anni di studio, mantenendo però inalterato a 5 500 il numero minimo di ore di lezione. Tuttavia, anche a parità di ore di lezione, la riduzione del periodo di formazione a cinque anni porta, data la necessaria contrazione dei tempi di apprendimento, a una diminuzione delle cognizioni teoriche e pratiche trasmesse. A tutela dei pazienti, quindi, il periodo minimo di formazione dovrebbe rimanere di sei anni. Peraltro, i dentisti ritengono adeguati cinque anni e 5 000 ore.

4.9 *Capo III bis – Riconoscimento automatico sulla base di principi di formazione comuni*

4.9.1 Va accolto con favore il riconoscimento sulla base di un quadro comune di formazione o di un esame comune per il conseguimento dei titoli, poiché tale riconoscimento promuove la mobilità dei prestatori di servizi e nel contempo un livello comune di formazione garantisce la qualità dei servizi stessi.

4.9.2 La Commissione specifica, in base alla delega di cui all'articolo 58 *bis*, l'insieme condiviso di conoscenze, capacità e competenze (articolo 49 *bis*, paragrafo 3) nonché le qualifiche del quadro di formazione comune (articolo 49 *ter*, paragrafo 3). In tale contesto non si può giungere a un'equiparazione al livello di qualifica più basso nell'UE. I requisiti procedurali, la procedura e i criteri sulla cui base la Commissione adotta una decisione in merito a tale «insieme condiviso» devono essere stabiliti nella direttiva.

4.9.3 Quanto al numero degli Stati membri in cui l'insieme condiviso di conoscenze, capacità e competenze deve essere rispettato, il quorum minimo di un terzo (articolo 49 *bis*, paragrafo 2, lettera c)) è troppo basso, e in esso si cela il rischio che gli standard minimi di durata e qualità della formazione si attestino sul minimo comune denominatore. Il quorum minimo dovrebbe quindi essere portato almeno al 50 % + 1 degli Stati

membri, scongiurando così il pericolo che prevalga una minoranza di Stati membri e garantendo l'accoglimento di principi di formazione comuni.

4.9.4 A differenza che nei precedenti sistemi di piattaforme comuni, nella procedura di cui all'articolo 58 *bis* la Commissione è dotata di un diritto di iniziativa esclusivo. Riguardo ai principi di formazione comuni, tale diritto dovrebbe invece spettare, come in precedenza, agli Stati membri o alle associazioni od organizzazioni professionali rappresentative di livello nazionale od europeo.

4.9.5 L'articolo 55 *bis* agevola il riconoscimento nello Stato di origine dei tirocini effettuati all'estero. Il CESE plaude a questa disposizione, che promuove la mobilità di chi ha effettuato tirocini tra gli Stati membri.

4.10 Ai sensi dell'articolo 57 *bis*, paragrafo 4, tutti i termini («limiti temporali») iniziano a decorrere già dalla presentazione della richiesta per via elettronica presso lo sportello unico pertinente. Stante la notevole brevità dei termini fissati dalla direttiva (v. sopra, al punto 4.1.3), un trattamento appropriato delle richieste da parte delle autorità competenti appare estremamente difficile. Detto ciò, il CESE ravvisa comunque in quella norma la volontà di allinearsi alla direttiva sui servizi.

Bruxelles, 26 aprile 2012

Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Staffan NILSSON
